



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Città Metropolitana di Messina)

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 128 del 30-07-2026

Oggetto: Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in via Mortellito S.P. 79 via Stertto I Maloto all'altezza del civ. 14, giorno 04 agosto 2026 dalle ore 08:00 fino ad ultimazione dei lavori.

VISTA la Determinazione Sindacale n. 32 del 12-04-2024 con la quale lo scrivente Segretario Generale viene incaricato per la gestione amministrativa del Servizio di Polizia Municipale.

VISTA la richiesta acquisita al protocollo n. 45925 del 29.07.2026, con la quale il IV Settore Tecnico Comunale Servizio Idrico Integrato, dovendo procedere, con urgenza, ad effettuare n. 2 riparazioni e ripristino condotta idrica comunale al centro carreggiata in via Mortellito S.P. 79 – via Stretto Maloto in prossimità del civ. 14, richiede l'emanazione di apposita ordinanza di divieto di transito veicolare e pedonale per il giorno 04 agosto 2026 dalle ore 08:00 fino ad ultimazione dei lavori;

RITENUTO che per ragioni di sicurezza, si rende necessario istituire nuove limitazioni alla circolazione stradale;

VISTA la legge Regionale n. 16 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI l'art. 7 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 concernente la disciplina della circolazione stradale ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 485 del 16.12.1992;

VISTO l'art. 51 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in via Mortellito S.P. 79 – via Stertto I Maloto all'altezza del civ. 14, giorno 04 agosto 2026 dalle ore 08:00 fino ad ultimazione dei lavori.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà posizionare la segnaletica di divieto nel tratto di strada interessata prima dell'inizio dei lavori a propria cura e spese.

La segnaletica stradale dovrà essere conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

AVVERTE

Ai trasgressori dei divieti come sopra disposti saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

Avverso alla presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg. dalla pubblicazione, al TAR.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza del personale appartenente alle Forze dell'Ordine.

Il Responsabile del Procedimento

de francesco giuseppa
(Sottoscritto con firma interna)

Il Dirigente ad interim

Dott.ssa Maria Natoli Scialli
(Sottoscritto con firma digitale)